

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 13 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, legata all'intermediario da rapporto di lavoro subordinato, aveva richiesto l'erogazione di un mutuo fondiario, destinato alla ristrutturazione dell'abitazione principale, alle condizioni riservate al personale della banca. In data 23/4/2009, l'intermediario comunicava che il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato la concessione del fido per un importo pari a € 200.000.

Con lettera del 18/11/2009, la ricorrente presentava reclamo all'intermediario per lamentare la mancata erogazione del mutuo, che veniva inquadrata *"in un più ampio disegno persecutorio posto in essere nei confronti [suoi e del coniuge] al fine di danneggiar[li] anche economicamente"*. In particolare, secondo quanto riportato nel reclamo, in data 19/5/2009 il notaio consegnava al competente Servizio Fidi la prevista relazione preliminare. Nonostante l'assolvimento di tale adempimento e i ripetuti solleciti da parte della ricorrente, la banca non procedeva a fissare la data per la stipula del contratto fino al 29 luglio, per poi disertare anche tale incontro. Con nota del successivo 30 luglio, la ricorrente veniva informata dalla Banca che *"il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 luglio, [aveva] ritenuto di sospendere la stipula dell'atto."*

In data 16/12/2009, l'intermediario riscontrava il reclamo, comunicando di aver avanzato *"formale richiesta di chiarimenti"* al Consiglio di Amministrazione. Pertanto invitava la dipendente, *"attesa la volontà di addivenire a una soluzione bonaria della vicenda, ... a voler cortesemente soprassedere da qualsiasi azione o iniziativa ulteriore"*.

Con ricorso ricevuto il 28 dicembre 2009, la ricorrente ribadiva l'atteggiamento dilatorio dell'intermediario e la mancanza di comunicazioni sulla vicenda, nonostante il tempo trascorso (8 mesi) e i numerosi solleciti frattanto effettuati. Chiedeva, pertanto all'ABF **"di**



accertare le motivazioni circa la non erogazione del mutuo ipotecario deliberato favorevolmente ad aprile 2009 ... concesso a condizioni riservate ai dipendenti delle banche di credito cooperativo”.

Con le controdeduzioni, l'intermediario confermava di aver approvato, in data 22/4/2009, la richiesta di mutuo avanzata dalla ricorrente, alle condizioni agevolate riservate ai dipendenti. Specificava, però, che *“tale formalizzazione non ebbe luogo”* in quanto, a seguito del rinnovo degli Organi sociali, intervenuto in data 30/4/2009, il nuovo Consiglio di Amministrazione, dopo aver svolto verifiche sulla legittimità della concessione dell'affidamento e aver constatato che lo stesso era avvenuto *“in totale assenza di documentazione probatoria e, quindi, in violazione del Regolamento del Credito vigente”*, ne disponeva la sospensione per i necessari accertamenti. Peraltro, al 7/12/2009 tali verifiche non erano state ancora completate.

L'intermediario precisava, inoltre, che la ricorrente in data 22/10/2009 si era rivolta alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Cosenza, *“sottoponendo alla stessa, tra l'altro, la questione della mancata erogazione (sospensione) delle provvidenze (mutuo) in proprio favore, in qualità di dipendente”*.

Tutto ciò premesso, il resistente eccepeva, in via principale, *“l'inammissibilità del ricorso in quanto al momento della presentazione dello stesso all'ABF pendeva un tentativo di conciliazione presso altro Organismo”*.

“In via meramente subordinata”, opponeva che la controversia sarebbe stata portata all'attenzione dell'Arbitro prima della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione del reclamo.

“In via ulteriormente gradata”, contestava la competenza dell'ABF atteso che *“la questione riguarda la concessione di provvidenze a favore di dipendenti disciplinata da lex specialis riveniente dal CCNL nonché dai contratti integrativi”*.

“Nel merito”, infine, rappresentava che *“la concessione era stata deliberata da un precedente e diverso CdA, in carenza totale di documentazione probatoria e, quindi, in violazione delle norme che regolamentano la concessione di mutui e finanziamenti ai dipendenti”*.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che, prima di affrontare il merito della questione sottoposta al suo esame, occorra valutare le questioni preliminari eccepite dall'intermediario.

Sulla prima questione sollevata, osserva il Collegio che occorre valutare il tentativo obbligatorio di Conciliazione proposto ex art. 410 cpc dalla ricorrente, in correlazione al divieto previsto dalla norma istitutiva dell'ABF. Ed infatti, le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”*, sez. I, par. 4, commi 1 e 4 (ambito di applicazione) prevedono che: *“All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari”*; “Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge”. Sul punto, indipendentemente dalla riconducibilità astratta del tentativo di conciliazione *“dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Cosenza”* alla previsione normativa sopra richiamata, appare agevole rilevare che l'oggetto della controversia introdotta ai sensi degli artt. 409 e 410 c.p.c. esula completamente dalla vicenda sottoposta al giudizio dell'ABF. Ed infatti, è stato possibile riscontrare che l'oggetto *“della controversia individuale di lavoro”*, per la quale si è consumato il *“tentativo obbligatorio di conciliazione”*, è stato circoscritto esclusivamente alla richiesta di *“riassegnazione di mansioni equivalenti al livello”* e di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“cessazione del comportamento persecutorio posto in essere”. In tale prospettiva, la questione relativa al mutuo, è stata indicata in quanto sintomatica del predetto comportamento della banca, ma non costituiva oggetto della controversia. L’eccezione di inammissibilità del ricorso, così come formulata, deve pertanto essere respinta.

Anche la seconda eccezione formulata è infondata e deve essere respinta. Numerosi, infatti, sono stati i rilievi formali avanzati dalla ricorrente nei confronti dell’intermediario prima di rivolgersi all’ABF. Nella copiosa documentazione esibita, vengono in rilievo diversi atti formali spediti in data 23 luglio, 30 luglio, 9 settembre e 19 ottobre 2009; gli stessi – ad eccezione dell’ultimo che, *stranamente*, risulta pervenuto il 18 novembre 2009 - risultano tutti ricevuti dall’intermediario lo stesso giorno di spedizione. A parere del Collegio, inoltre, ogni eccezione sul punto resta superata dalla circostanza che – proprio in merito a tale ultimo reclamo - l’intermediario ha fornito riscontro con nota del 16 dicembre 2009.

La terza eccezione preliminare merita ugualmente di essere respinta giacché siamo al cospetto di un rapporto avente ad oggetto la tipica “prestazione di servizi bancari e finanziari”, così come individuati espressamente dalle norme istitutive dell’ABF.

Passando, quindi, alla trattazione del merito della controversia, occorre rilevare che la ricorrente, in sede di ricorso, si è limitata a chiedere all’Arbitro di conoscere le motivazioni della mancata erogazione del mutuo, già deliberato in suo favore.

Solo in occasione della replica alle controdeduzioni dell’intermediario ha richiesto l’accertamento del diritto all’erogazione del mutuo e ha avanzato una generica istanza di natura risarcitoria. Ma entrambe tali domande, formulate in sede di replica, a parte ogni valutazione in merito ai limiti quantitativi (competenza per valore) delle questioni proponibili dinanzi all’ABF, appaiono chiaramente tardive e non valutabili dal Collegio.

Siamo al cospetto, cioè, di una possibile ipotesi di “responsabilità precontrattuale” in assenza di una formale ed opponibile richiesta di risarcimento per equivalente e nell’impossibilità di ottenere un risarcimento in forma specifica.

Queste assorbenti motivazioni, pur in presenza di un comportamento eventualmente dilatorio da parte dell’intermediario, comportano il rigetto nel merito del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI